REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1862 **DEL** 28 DIC. 2022

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: **Comunità terapeutiche di cui all'art. 115 e seguenti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con sedi operative nel territorio aziendale. Provvedimenti per l'anno 2023.**

IL DIRETTORE GENERALE

Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 543 del 11/09/2019 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore dell'U.O.C. Gestione Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati, datata **28/12/2022**;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

D E L I B E R A

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____ Il Direttore Amministrativo Aziendale
(Giovanni Stroppa)

Parere favorevole _____ Il Direttore Sanitario Aziendale
(Angelo Muraglia)

IL DIRETTORE GENERALE
(Thomas Schael)

_____

Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale

OGGETTO: **Comunità terapeutiche di cui all'art. 115 e seguenti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con sedi operative nel territorio aziendale. Provvedimenti per l'anno 2023.**

Il Direttore dell'Unità Operativa Gestione Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

PREMESSO che:

- l'art.115 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "*Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*" dispone che le Aziende USL possano avvalersi, nell'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, della collaborazione degli enti ausiliari, ed i successivi artt. 116 e 117 dello stesso decreto stabiliscono che tale collaborazione debba attuarsi mediante apposite convenzioni, per la cui stipula è condizione necessaria l'iscrizione dell'Ente nell'apposito Albo delle Regioni di rispettiva appartenenza;
- la Regione Abruzzo, in attuazione del predetto Testo Unico, ha emanato la Legge regionale 21 luglio 1993 n. 28, recante "*Disciplina delle attività di prevenzione e recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza [...]- Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari",* a norma della quale le strutture operanti nell'area assistenziale delle dipendenze patologiche operano in regime di convenzione con le Aziende USL di rispettiva competenza, secondo standard organizzativi operativi e assistenziali definiti dalla stessa legge;
- con l'entrata in vigore della Legge regionale 31.07.2007, n.32 e s.m.i. recante "*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*", le comunità terapeutiche iscritte all'Albo degli Enti ausiliari di cui alla L.R. 28/1993, già operanti sul territorio della Regione Abruzzo in base a rapporti convenzionali con le Aziende sanitarie locali, si trovano nella fase di accreditamento predefinitivo;
- con il decreto del Commissario ad Acta 52/2012 sono state istituite nuove tipologie assistenziali per le Dipendenze patologiche, successivamente recepite dal decreto del Commissario ad Acta 117/2016;
- con decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013 del 22.07.2013 sono stati approvati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, per ciascuna delle tipologie di strutture eroganti prestazioni terapeutiche riabilitative istituite con DCA 52/2012, integrando al tal fine il Manuale di Autorizzazione e Accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.591/P del 01/07/2008 e s.m.i.;
- con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 23 marzo 2015 sono state determinate le tariffe per le prestazioni residenziali e semiresidenziali rese dalle comunità terapeutiche dell'area delle dipendenze patologiche;

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

- con decreto del Commissario ad Acta n. 87 del 31 agosto 2015 è stato avviato il procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture che operano nell'area assistenziale delle dipendenze patologiche nella regione Abruzzo, secondo le tipologie assistenziali stabilite dal decreto del Commissario ad Acta 52/2012 e recepite dal decreto del Commissario ad Acta 117/2016, in relazione alle quali trovano applicazione le schede sinottiche e le tariffe approvate dal decreto del Commissario ad Acta n. 36/2015 ed i requisiti autorizzativi e di accreditamento di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013 del 22.07.2013;
- la Giunta Regionale d'Abruzzo con propria deliberazione n. 129 del 30.03.2017 recante "*Riconversione della rete regionale - residenziale e semiresidenziale - Aree Disabilità, riabilitazione e dipendenze patologiche. Disposizioni.*" ha demandato ad un successivo provvedimento la disciplina e l'avvio del processo di riordino della rete di strutture attualmente operanti nell'area delle dipendenze patologiche da riclassificare secondo le tipologie previste dal decreto del Commissario ad Acta 52/2012;
- l'iter procedimentale definito dalla richiamata deliberazione è stato avviato con la costituzione di un Gruppo di Lavoro Regione- Asl incardinato presso l'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) che ha elaborato una proposta di riorganizzazione delle strutture afferenti l'area dipendenze patologiche propedeutica alla transizione delle comunità terapeutiche operanti in Abruzzo dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 11/11/2019 ad oggetto "Riorganizzazione Area Dipendenze Patologiche. Approvazione ed ulteriori disposizioni", con la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha, in particolare:

1. approvato la Documentazione tecnica trasmessa dall'ASR con valenza di Testo Unico concernente la riorganizzazione dell'area dipendenze patologiche, allegata allo stesso provvedimento, modificando, per l'effetto, la Scheda di Autorizzazione 4.3.1 del vigente Manuale di Autorizzazione (ex DGR n.591/P e s.m.i.) ed avviando il procedimento di riordino ivi delineato;
2. rideterminato le diverse tipologie di trattamento e le relative tariffe previste nei setting assistenziali, programmati dagli atti commissariali n. 52/2012,54/2013 e 36/2015, come integrati dalla Documentazione di cui al punto precedente (vedasi in particolare la nota integrativa di classificazione delle strutture in area dipendenze patologiche e tabelle sinottiche allegate), le quali tariffe troveranno applicazione solo alla definizione dei procedimenti di riordino di cui sopra;
3. stabilito che, "***in attesa della conclusione dei processi di autorizzazione definitiva e di accreditamento definitivo delle dotazioni derivanti dalla suddetta riorganizzazione, le AASSLL della regione Abruzzo dovranno garantire gli attuali livelli essenziali di assistenza in coerenza e nei limiti dei vincoli di spesa previsti da rispettivi strumenti di programmazione approvati dalla Giunta Regionale";***

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

EVIDENZIATO che:
- il DPCM del 12 gennaio 2017, con riferimento alle Dipendenze Patologiche, agli articoli 28 e 35 del capo Assistenza Socio-sanitaria ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza, prevedendo che nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto (articolo 28) , oltre dell'assistenza semiresidenziale e residenziale (articolo 35) il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate o con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative;

- l'offerta derivante dalla riorganizzazione dell'assistenza disposta con DGR 665/19, consentirà di garantire una maggiore appropriatezza degli interventi di cui al DPCM LEA 2017, riducendo progressivamente la mobilità passiva;

RICHIAMATA la deliberazione n. 13 dell'11/012022, avente ad oggetto: "*Comunità terapeutiche di cui all'art. 115 e segg. del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con sedi operative nel territorio aziendale. Provvedimenti anno 2022"* di approvazione delle convenzioni disciplinanti l'erogazione di prestazioni residenziali – Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche per l'annualità 2022, sottoscritte con le associazioni "Il Sentiero" di Chieti, "Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza" di Chieti, "Progetto Vita" di Lanciano e "Soggiorno Proposta" di Ortona;

DATO ATTO altresì che con nota prot. 057 del 23.09.2022 la Comunità "Progetto Vita" di Lanciano ha comunicato l'intenzione di cessare l'attività a carico del SSN a far data dal 31.12.2022;

VISTA la richiesta del Direttore f.f. dell'UOC aziendale Servizi per le Dipendenze, giusta nota in data 05.12.2022 prot. 76710/2022, di rinnovare le convenzioni con le associazioni "Il Sentiero" di Chieti, "Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza" di Chieti, e "Soggiorno Proposta" di Ortona (nota allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub 1);

DATO ATTO che, nelle more del completamento delle procedure attivate a livello regionale per il riordino della rete di strutture attualmente operanti nell'area delle dipendenze patologiche e della successiva regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici con le Associazioni in parola, mediante stipula di apposito accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., i rapporti convenzionali con le Aziende sanitarie locali sono funzionali a garantire la prosecuzione, provvisoriamente, delle attività sanitarie ricomprese nei LEA, nei limiti dei posti letto accreditati;

TENUTO CONTO che il limite dei vincoli di spesa previsti nel Bilancio di Previsione 2023 adottato con deliberazione n. 1361 del 30.09.2022, non consente di coprire per l'anno 2023 il valore contrattuale (budget) da assegnare a ciascun Ente Ausiliario sulla base dei bisogni assistenziali

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

rilevati dalla competente unità operativa aziendale Servizi per Le Dipendenze nella nota richiamata e allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO, tuttavia, nelle more della stipula di appositi accordi contrattuali ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., di dover garantire gli attuali livelli essenziali di assistenza e per l'effetto procedere:

- al rinnovo delle convenzioni in essere con le associazioni "Il Sentiero" di Chieti, "Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza" di Chieti e "Soggiorno Proposta" di Ortona, disciplinanti l'erogazione di prestazioni residenziali – Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche, alle condizioni esplicitate nelle stesse;
- alla contestuale definizione del valore contrattuale assegnato a ciascuna convenzione sulla base degli attuali bisogni assistenziali rilevati dalla competente unità operativa aziendale Servizi per Le Dipendenze, prevedendo una spesa massima per l'anno 2023 pari a € 1.184.750,00 ripartita come da prospetto allegato sub 2 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- all'approvazione degli allegati schemi di convenzione quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento sub 3, 4 e 5;

PRECISATO che:

- le prestazioni saranno remunerate alle tariffe stabilite dal decreto del Commissario ad Acta n.36/2015 così come rideterminate dalla DGR 665/2019;
- le convenzioni si intendono riferite alle prestazioni rese in forza dei provvedimenti autorizzativi comunali di ciascuna sede operativa, rilasciati ai sensi della L.R. 32/2007 e delle deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo di accreditamento definitivo secondo l'assetto approvato con DGR 665/2019;
- la spesa complessiva di euro 519.221,74 è stata già prevista sul conto di contabilità generale 07.02.01.12.21 del Bilancio di Previsione 2023;
- qualora le spese derivanti dal presente atto, nei limiti delle effettive ammissioni, dovessero eccedere la previsione di cui al punto precedente, **la somma ulteriore verrà finanziata con economie di altri conti nell'ambito del recupero della mobilità passiva;**

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

per i motivi esposti in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. **di sottoscrivere** con le associazioni "Il Sentiero" di Chieti, "Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza" di Chieti e "Soggiorno Proposta" di Ortona, le convenzioni disciplinanti l'erogazione di prestazioni assistenziali – Area Dipendenze Patologiche per l'annualità 2023, di cui agli schemi allegati quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento sub 3, 4 e 5;

2. **di dare atto che:**
   a. il valore contrattuale per l'anno 2023 assegnato a ciascuna convenzione è definito sulla base degli attuali bisogni assistenziali rilevati dalla competente unità operativa aziendale Servizi per Le Dipendenze, prevedendo una spesa massima per l'anno 2023 pari a €

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

1.184.750,00, ripartita come da prospetto allegato sub 2 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b. le prestazioni saranno remunerate alle tariffe stabilite dal decreto del Commissario ad Acta n.36/2015 così come rideterminate dalla DGR 665/2019;
c. le convenzioni si intendono riferite alle prestazioni rese in forza dei provvedimenti autorizzativi comunali di ciascuna sede operativa, rilasciati ai sensi della L.R. 32/2007 e delle deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo di accreditamento definitivo secondo l'assetto approvato con DGR 665/2019;
d. le Convenzioni avranno effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le AA.SS.LL. del SSN, ai sensi dell'articolo 11 del testo convenzionale, previa comunicazione alla Regione Abruzzo ed al Ministero della Salute, entro il termine di 15 giorni dalla relativa sottoscrizione;
e. la durata delle convenzioni potrà essere inferiore ai mesi dodici qualora, all'esito della riorganizzazione delle strutture afferenti l'area dipendenze patologiche e della transizione delle comunità terapeutiche operanti in Abruzzo dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento definitivo, si potrà procedere alla regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici con le Associazioni in parola, mediante stipula di apposito accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., come previsto dal novellato art. 117 del decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
f. le spese derivanti dal presente atto saranno imputate sul bilancio d'esercizio 2023, conto 0702011221 "da privato per assistenza tossicodipendenti ed alcolisti", codice SIOPE U3115, centro di costo ADAPAT 00809199 Gestione Erogatori privati, nei limiti delle effettive ammissioni;

3. **di demandare** alla UOC Gestione accordi contrattuali con gli erogatori privati la predisposizione degli ordinativi elettronici sulla piattaforma NSO per ciascun erogatore e la successiva liquidazione delle fatture relative alla prestazioni dedotte nelle convenzioni, previa verifica e controllo della correttezza e regolarità di esecuzione, da parte del Direttore UOC Dipendenze Patologiche – Ser.T. Aziendale;

4. **di conferire** al presente atto immediata esecutività stante la necessità di garantire, per il tramite delle associazioni in parola, l'erogazione senza soluzione di continuità delle attività dedotte nelle convenzioni;

5. **di stabilire** che del presente atto sia disposta la pubblicazione on-line del testo completo;

6. **di trasmettere copia** del presente provvedimento all' UOC Servizi per le Dipendenze, alla Regione Abruzzo- Dipartimento Sanità, Al Ministero della Salute- Servizio pedagogico-riabilitativo, U.O.C. Contabilità e Bilancio, all'UOC proponente e al Collegio Sindacale.

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

La presente proposta di deliberazione consta di n°8 pagine e n. 5 allegati di n. 18 pagine.

L'Istruttore
(Dott.ssa Barbara Pantaleone)

Data 28/12/2022

Firma _____

Il Direttore dell'U.O.C. proponente che attesta
la legittimità e la regolarità dell'atto

(Dott. Francesco Bellisario)

Data 28/12/2022

Firma _____

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

SCHEDA CONTABILE DDG

PRIMA PARTE (a cura della UOC proponente*)

Il costo/investimento di cui al presente atto è già previsto all'interno della programmazione

costo/investimento disposto col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE di imputazione	conto di COGE di previsione	Importo eccedente la programmazione approvata	Codice fonte di finanziamento	Descrizione fonte di finanziamento
€ 1.184.750,00	esente	07.02.01.12.21	07.02.01.12.21	€ 665.528,26	23.02.01.01	Contributi in conto esercizio

Il Direttore della U.O. proponente _____

Data _12/12/2022

SECONDA PARTE (A CURA DELLA UO BILANCIO)**

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio 2023 (indicare anno), come da tabella che precede. x € 519.221,74

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto NON TROVA capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio 2023 (indicare anno). Si riporta di seguito l'imputazione corretta qualora l'atto venisse comunque proposto e approvato. x € 665.528,26

costo/investimento disposto col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE di imputazione	conto di COGE di previsione	Importo eccedente la programmazione approvata	Codice fonte di finanziamento	Descrizione fonte di finanziamento
€ 1.184.750,00		07.02.01.12.21				

Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio _____

TRATTASI DI SPESA NECESSARIA ED INELUDIBILE
PER CUI SI AUTORIZZA A PROCEDERE NONOSTANTE L'INCAPIENZA

IL DIRETTORE GENERALE
(Thomas SCHAEL)

_____

* la UO proponente barra con una croce la prima riga della sezione dedicata in caso di atto che genera costo/investimento già incluso in un precedente atto di programmazione e inserisce gli estremi dell'atto. In tal caso non compila la parte successiva

*La UO proponente compila una riga per ogni conto di costo/investimento movimentato.

*Se l'atto genera costi parzialmente ricompresi nella programmazione la UO proponente compila, per ogni conto, 2 diverse righe: la prima per il costo/investimento compreso e la seconda per il costo/investimento non programmato.

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 29 DIC. 2022 con prot. n. 84533

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

○ La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

X La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

ALL. 1

	AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 Lanciano – Vasto - Chieti **U.O.C. Dipendenze Patologiche –Ser.T.**

Servizio per le Dipendenze di Lanciano e Vasto
Sede di Vasto, Corso Mazzini ,114
Responsabile U.O.S. Dott.ssa Antonietta Fabrizio
Tel. 0873 308307 Fax0873 367268
E-mail sert.vasto@asl2abruzzo.it
PEC serd.lancianovasto@pec.asl2abruzzo.it

Vasto, 30 Novembre 2022

Al Direttore Generale
THOMAS SCHAEL

Al Direttore Sanitario Az.le
ANGELO MURAGLIA

Al Direttore GACEP
FRANCESCO BELLISARIO

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI Protocollo N. 76710/2022 del 05/12/2022

Oggetto: Rinnovo convenzioni tra la Asl Lanciano-Vasto-Chieti e le associazioni ONLUS (ETS) per l'assistenza residenziale e semiresidenziale area dipendenze patologiche con sedi operative nel territorio aziendale.

Viste le richieste pervenute e sulla base dei bisogni assistenziali, si richiede il rinnovo delle Convenzioni in scadenza al 31.12.2022 con le associazioni Onlus (Enti del Terzo Settore) iscritti all'albo degli Enti Ausiliari della Regione Abruzzo, che gestiscono le Comunità Terapeutiche – Area Dipendenze Patologiche – incidenti sul territorio aziendale con il numero di PL per le diverse tipologie riportate di seguito, ad eccezione dell'Associazione Soggiorno Proposta di Ortona di cui si chiede l'aumento di n.3 PL per la Comunità Pedagogico Riabilitativa Residenziale nei Centri di Morrecine e di San Pietro a compensazione dei posti letto venuti meno in seguito alla chiusura della Comunità Pedagogico Riabilitativa PROGETTO VITA di Lanciano in programma il 31/12/2022.

ASSOCIAZIONE ALI D'AQUILA	**P L**
Comunità Terapeutica Riabilitativa residenziale	8
Comunità Prima Accoglienza residenziale	4

ASSOCIAZIONE IL SENTIERO	**P L**
Comunità Terapeutico Riabilitativa residenziale	6
Comunità Prima Accoglienza residenziale	3

ASSOCIAZIONE IL SENTIERO DELLA GIOIA	P L
Comunità Terapeutico Riabilitativa semiresidenziale	4
Comunità Prima Accoglienza residenziale	5

ASSOCIAZIONE SOGGIORNO PROPOSTA MORRECINE	P L
Comunità Terapeutico Riabilitativa residenziale	5
Comunità Pedagogico Riabilitativa residenziale	4

ASSOCIAZIONE SOGGIORNO PROPOSTA SAN PIETRO	P L
Comunità Terapeutico Riabilitativo residenziale	4
Comunità Pedagogico Riabilitativo residenziale	3

Direttore f.f. UOC SerD Asl Lanciano-Vasto-Chieti

*F.to Dott.ssa Antonietta Fabrizio

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI Protocollo N. 76710/2022 del 05/12/2022

ALLEGATO 2

ENTE AUSILIARIO	COMUNITA'	SETTING	PL	TARIFFA	BUDGET 2023
CENTRO DI SOLIDARIETà INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA	ALI D'AQUILA	TERAPEUTICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE	8	75	€ 210.000,00
CENTRO DI SOLIDARIETà INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA	ALI D'AQUILA	PRIMA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	4	90	€ 126.000,00
					€ 336.000,00
IL SENTIERO	IL SENTIERO	TERAPEUTICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE	6	75	€ 157.500,00
IL SENTIERO	IL SENTIERO	PRIMA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	3	90	€ 94.500,00
IL SENTIERO	IL SENTIERO DELLA GIOIA	TERAPEUTICO RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE	4	40	€ 56.000,00
IL SENTIERO	IL SENTIERO DELLA GIOIA	PRIMA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	5	90	€ 157.500,00
					€ 465.500,00
SOGGIORNO PROPOSTA	MORRECINE	TERAPEUTICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE	5	75	€ 131.250,00
SOGGIORNO PROPOSTA	MORRECINE	PEDAGOGICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE	4	60	€ 84.000,00
SOGGIORNO PROPOSTA	SAN PIETRO	TERAPEUTICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE	4	75	€ 105.000,00
SOGGIORNO PROPOSTA	SAN PIETRO	PEDAGOGICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE	3	60	€ 63.000,00
					€ 383.250,00
					€ 1.184.750,00
previsione 2023	**€ 519.221,74**				
COSTO DA FINANZIARE CON ECONOMIE DI ALTRI CONTI	€ 665.528,26				

* posti letto X tariffa X 350 gg in media annua considerando le norme di contenimento del contagio da Covid 19

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N.2 Lanciano-Vasto-Chieti, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti alla via dei Vestini snc – in seguito indicata come "ASL" – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* **Thomas Schael,**
da una parte

E

L'Associazione di promozione sociale **"Soggiorno Proposta"** con sede in Ortona, Contrada Villamagna n. 4, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Don Daniele Pusti** nato a Figline Valdarno (FI) il 24.12.1957 e residente ad Ortona, Contrada Morrecine n.9, che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative (comunità terapeutiche) denominate:

Soggiorno Proposta – "San Pietro", sita in Contrada Villamagna n. 4, 66026 Ortona, accreditata ai sensi della L.R. 32/2007 e s.m.i. in data 20/09/2021 con DGR n. 581 per n. 8 p.l. di Comunità Terapeutico riabilitativa e n. 3 p.l. di Comunità Educativo assistenziale;

Soggiorno Proposta – "Morrecine", sita in Contrada Morrecine n.9, 66026 Ortona, accreditata ai sensi della L.R. 32/2007 e s.m.i. in data 20/09/2021 con DGR n. 580 per n. 9 p.l. di Comunità Terapeutico riabilitativa e n. 4 p.l. di Comunità Educativo assistenziale;

dall'altra

PREMESSO:

- che il suddetto Ente Ausiliario svolge, presso le sedi operative, la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica e psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di leggi, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;

- che le attività di che trattasi sono svolte nelle sedi operative della Associazione in forma residenziale, per l'intera settimana;

- che le suddette sedi operative si avvalgono di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività nel rispetto dei requisiti prescritti per l'accreditamento di classe 1, ai sensi della L.R. 32/2007 e s.m.i.;

- che le stesse sedi operative sono in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'accreditamento istituzionale predetto, per cui si rimanda integralmente al contenuto delle Deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo n. 580 e n. 581 del 20/09/2021;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1
AMMISSIONE

L'ammissione al trattamento nella sede operativa avviene, nel rispetto delle regole proprie dell'E.A., sulla base della richiesta della A.S.L. di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.d. (Servizio per le dipendenze) ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. n.309/1990.
Per esigenze terapeutiche riabilitative, il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa dello stesso Ente, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della Regione Abruzzo. Il trasferimento deve essere concordato con il Ser.D. di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.
Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzarlo al Ser.D. di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale il cui Ser.D. ha elaborato il programma terapeutico.
L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne o incapace di intendere e di volere l'assenso è espresso da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.

ART. 2
PERMANENZA NELLA STRUTTURA

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede ad eseguire tutte le fasi del programma di riabilitazione e reinserimento, finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, predisposto d'intesa con il Ser.D. di residenza, da attuarsi nel rispetto delle regole della Comunità terapeutica, note al Ser.D. inviante e dallo stesso condivise, secondo le risorse finanziarie previste dalla legge e disponibili alla spesa.
Tale progetto deve indicare il periodo presumibile di durata e in esso devono essere chiaramente identificabili gli ambiti di intervento della Comunità Terapeutica e del Ser.D, che fra l'altro ha il compito di promuovere l'attivazione delle risorse disponibili che possono favorire il recupero ed il reinserimento sociale dell'utente.
Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione e di cronicizzazione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e contemporaneamente operando in modo fattivo nei confronti dei soggetti interessati affinché non desistano dall'attuazione dei programmi stessi.

ART. 3
VERIFICHE PERIODICHE

Il Ser.D. Aziendale e la Comunità terapeutica verificano periodicamente, in modo congiunto, l'andamento del programma terapeutico e ne concordano le eventuali variazioni.

Qualora il Ser.D. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere delegata al Ser.D. territorialmente competente.
A detto Ser.D sono, altresì, demandati i necessari interventi di prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 30 novembre 1990, n.444.

ART. 4
CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA

Al fine di evitare ogni forma di cronicizzazione, tre mesi prima del previsto termine del programma terapeutico residenziale, concordato con ciascun soggetto, il Ser.D. Aziendale e la Comunità Terapeutica, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati e attuano, se ritenute necessarie, variazioni alle fasi del programma, non escludendo la possibilità di anticipo o di allungamento dei termini temporali disposti in prima istanza e relazionando in merito.
La Comunità Terapeutica si impegna a comunicare al Ser.D., con tempestività, tutte le variazioni al programma terapeutico ascrivibili alla volontà del soggetto in trattamento.

ART. 5
FORMAZIONE

La ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti, per il tramite della U.O.C. Servizi per le Dipendenze, e la Comunità Terapeutica promuovono e realizzano iniziative di aggiornamento scientifico nella disciplina delle dipendenze patologiche di tossicodipendenza ed eventi finalizzati alla formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, dandone reciproca comunicazione ed invito alla partecipazione con propri operatori.

ART. 6
CORRISPETTIVI E VALORE CONTRATTUALE

L'ammissione dei soggetti alla Comunità Terapeutica, con retta a carico della ASL di residenza degli stessi, ha luogo, mediante l'invio di apposita autorizzazione all'ingresso, entro i limiti di capacità produttiva massima, di cui agli atti di accreditamento istituzionale richiamati in premessa.

La ASL Lanciano Vasto Chieti potrà inviare pazienti nell'ambito dei seguenti limiti massimi, valutati sulla base del fabbisogno rilevato all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione:

- numero di 5 (cinque) unità in regime residenziale terapeutico riabilitativo e di 4 (quattro) unità in regime residenziale educativo assistenziale, per la sede "Morrecine";
- numero di 4 (quattro) unità in regime residenziale terapeutico riabilitativo e di 3 (tre) unità in regime residenziale educativo assistenziale, per la sede "San Pietro";

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 11/11/2019, provvedimento regionale di determinazione delle rette, la ASL di residenza di ciascun soggetto, corrisponderà alla Associazione "Il Sentiero" Onlus di Chieti, per effetto della presente convenzione, le tariffe relative ai setting

assistenziali dalla stessa erogati:

Comunità educativo assistenziale residenziale	60 € al netto di IVA
Comunità Terapeutico riabilitativa residenziale	75 € al netto di IVA

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Comunità Terapeutica.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla Comunità Terapeutica, immediatamente notificati al Ser.D. inviante, viene riconosciuta, a domanda e fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il Ser.D., in attuazione del progetto.

La liquidazione delle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla ricezione dei documenti di spesa, in cui devono essere indicati i dati dell'utente (codice univoco paziente), la retta applicata e il periodo fatturato, è subordinata all'acquisizione del verbale relativo alle attività di verifica di cui al precedente punto 3.
Nessun contributo finanziario o anticipazione può essere richiesta dalla sede operativa ai soggetti assistiti e alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Il valore contrattuale della presente convenzione per la ASL Lanciano Vasto Chieti è pari ad € 383.250,00.

ART. 7
TRASMISSIONE DI DATI INFORMATIVI

La sede operativa si impegna a trasmettere alla U.O.C. Dipendenze Patologiche-Ser.T. della ASL N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti, nonché i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 448 del 29 dicembre 1990, fermo restando il diritto all'anonimato e il rispetto del segreto professionale da parte di tutto il personale.

ART. 8
INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
Trascorso inutilmente il termine previsto, qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra, non preventivamente concordati ovvero non previsti nel progetto iniziale, la ASL inviante non corrisponde la retta per il periodo contestato. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, ivi inclusa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della normativa vigente.
Per inadempienze che possono dar luogo a sospensione dell'attività e/o a

risoluzione della presente convenzione devono intendersi anche eventuali inadempimenti di cui alla L.R. n. 32/2007 e s.m.i..

ART.9
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 01.01.2023 e fino a tutto il 31.12.2023 qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata A/R e salvo quanto previsto dal precedente art. 8.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali o regionali vigenti in materia.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi di definizione di ulteriori indirizzi programmatori della Regione Abruzzo incidenti sul contenuto della presente convenzione, la stessa deve ritenersi automaticamente modificata ed integrata.

ART. 10
VARIAZIONE DELLE RETTE

La misura delle rette di cui all'art. 6 è notificata dalla Regione Abruzzo nei tempi prescritti e secondo i criteri di determinazione tariffaria stabiliti da trattative nazionali fra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale e la delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

ART. 11
EFFETTI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le AA.SS.LL. del Servizio Sanitario Nazionale.
Essa viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione e al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, _____

Per la ASL N. 2 Lanciano -Vasto-Chieti	Per l'Associazione " Soggiorno Proposta " Aps - Ortona
IL DIRETTORE GENERALE (Thomas Schael)	IL PRESIDENTE (Don Daniele Pusti)

Soggiorno Proposta APS
il Presidente
don Daniele Pusti

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
(L.R. N.5/08)
Via dei Vestini snc - 66100 CHIETI

U.O.C. Gestione Accordi contrattuali con gli Erogatori Privati
Via Silvio Spaventa 37 - 66034 Lanciano
Tel. 0872/706723

Alla Associazione "Soggiorno Proposta"
ORTONA
soggiornoproposta.aps@pec.it

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI Protocollo N. 7910/2023 del 24/01/2023

Oggetto: Convenzione anno 2023.

Si invia in allegato la convenzione disciplinante l'erogazione delle prestazioni assistenziali – Area Dipendenze patologiche per l'annualità 2023 firmata digitalmente dal Direttore Generale.

Distinti saluti.

Il Direttore della UOC
Francesco Maria Bellisario